

TI_GERICHTE 16.1995.185 vom 12. Februar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.185

FR: TI_GERICHTE 16.1995.185 du 12 février 1996

IT: TI_GERICHTE 16.1995.185 del 12 febbraio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.02.1996
16.1995.185

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00185 Lugano 12 febbraio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 presentato da _____ già _____ contro la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da _____ con la quale l'istante postulava il pagamento di fr. 680.- oltre accessori oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 18 agosto 1995 la ditta _____ ha convenuto in giudizio la _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 680.- a saldo della fattura emessa il 27 gennaio 1994 per lavori di pulizia canali effettuati per conto di quest'ultima; che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza ritenendo comprovata la pretesa dell'istante alla quale la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame la _____, ora _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita non essendogli pervenuta la citazione all'udienza di discussione dell'istanza; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le propri ragioni; che nella concreta fattispecie con ordinanza 27 settembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no. _____, il giudice di pace ha citato le parti (quindi anche la convenuta _____) all'udienza di discussione per il 18 ottobre 1995; che la raccomandata destinata alla _____ in via _____ a _____ non è stata ritirata dall'interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente; che la causa del mancato ritiro della citazione è da ricercare nelle modifiche statutarie intervenute in seno alla società, e meglio nel cambiamento della ragione sociale e della sede della parte convenuta che ha assunto il nome _____, trasferendosi a _____ (pubblicazione sul FUSC del _____ che quando, come in concreto, il destinatario di una

raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini , CPC, art. 124, n. 3); che quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all'udienza del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata; che l'incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza di contraddittorio; che vista la particolarità del caso non si prelevano spese nè tassa di giustizia mentre alla ricorrente deve essere riconosciuta un'indennità per l'incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porre a carico dello _____; richiamati gli art. 327 segg, 147 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 _____ è accolto . Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Lo _____ verserà alla _____ l'importo di fr. 40.- quale indennità. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.